

LA PRESENTE COPIA E' LA TRADUZIONE FEDELE DELLO STATUTO DI SGAM Fund

SGAM Fund Sicav

Il Procuratore

Cristiano Busnardo

# SGAM Fund

Società di Investimento a Capitale Variabile

L- 2449 Lussemburgo

16, Boulevard Royal

RCS Luxembourg, Sezione B numero 25.970

## STATUTO COORDINATO

al 9 novembre 2005

## 1. DENOMINAZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE, SEDE

### **Articolo 1. Denominazione**

Tra i sottoscrittori e tutti coloro che diventeranno Azionisti si costituisce una società anonima con le caratteristiche della società di investimento a capitale variabile (SICAV) multicomparto denominata **SGAM Fund** (di seguito la " Società" ).

### **Articolo 2. Durata**

La Società è costituita a tempo indeterminato e può essere sciolta per decisione dell' Assemblea Generale degli Azionisti, con le modalità previste per la modifica del presente Statuto.

### **Articolo 3. Oggetto sociale**

L' oggetto esclusivo della Società è quello di investire i fondi di cui dispone in valori mobiliari e/o in strumenti monetari autorizzati dalla legge, allo scopo di ripartire i rischi di investimento e di far beneficiare i propri Azionisti dei risultati della gestione del suo portafoglio.

La Società può prendere ogni misura che ritiene opportuna ed eseguire tutte le operazioni che riterrà utili al raggiungimento e allo sviluppo del suo oggetto sociale nel senso più esteso, mantenendosi nell' ambito della Parte I della legge lussemburghese del 20 dicembre 2002, relativa agli organismi di investimento collettivo e possibili successive modifiche.

### **Articolo 4. Sede**

La sede legale della Società viene stabilita in Lussemburgo. Possono essere aperte succursali o altri uffici per decisione del Consiglio di Amministrazione, sia in Lussemburgo che all' estero.

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione ritenga che si siano manifestati o siano imminenti avvenimenti straordinari di ordine politico, economico, sociale o militare, di natura tale da poter compromettere l' attività normale presso la sede sociale o le comunicazioni con questa sede o di questa sede con l' estero, potrà trasferire provvisoriamente la sede stessa all' estero fino alla cessazione completa di dette circostanze straordinarie. Questa misura provvisoria non avrà comunque alcun effetto sulla nazionalità della Società che, nonostante il trasferimento provvisorio della sede, rimarrà lussemburghese.

## 2. CAPITALE SOCIALE, MODIFICHE DEL CAPITALE SOCIALE, CARATTERISTICHE DELLE AZIONI

### **Articolo 5. Capitale sociale**

Il capitale della Società è rappresentato da Azioni prive di valore nominale interamente versate al momento dell' emissione ed è pari, in qualunque momento, all' attivo netto dei vari Comparti della Società, così come definito dall' art. 12 del presente Statuto.

Il capitale della Società deve raggiungere l' importo di 1.250.000 Euro entro sei mesi dalla costituzione e successivamente non deve scendere al di sotto di tale importo.

Ai fini del consolidamento, la divisa di base della Società è il dollaro statunitense (USD).

### **Articolo 6. Modifiche del capitale sociale**

Il capitale sociale può aumentare o diminuire a seguito dell' emissione da parte della Società di Azioni interamente liberate o del riacquisto delle Azioni esistenti dagli Azionisti.

### **Articolo 7. Comparti**

Il Consiglio di Amministrazione della Società può, in ogni momento, costituire un nuovo Comparto, secondo quanto previsto dall' Articolo 133 della legge lussemburghese del 20 dicembre 2002, relativa agli organismi di investimento collettivo e possibili successive modifiche.

Il Consiglio di Amministrazione stabilirà la denominazione e gli specifici obiettivi e politiche di investimento di ogni nuovo Comparto.

### **Articolo 8. Classi di Azioni**

Nell' ambito di un Comparto, il Consiglio di Amministrazione può in ogni momento emettere classi di Azioni (di seguito " classe" o " classi" ) che possono differire, tra l' altro, per struttura dei costi, importo minimo di investimento richiesto, commissioni di gestione o target di investitori o che corrispondono ad una specifica politica di distribuzione, che dia diritto alla distribuzione di proventi (" Azioni di distribuzione" ) o che escluda tale diritto (Azioni di " capitalizzazione" )

## **Articolo 9. Caratteristiche delle Azioni**

Dal momento dell' emissione le Azioni sono liberamente negoziabili. In ogni Comparto, le Azioni di ciascuna Classe beneficiano allo stesso modo dei profitti del Comparto, ma non beneficiano di alcun diritto di prelazione o privilegio. Alle assemblee degli Azionisti, verrà attribuito un voto per ogni Azione, a prescindere dal valore patrimoniale netto.

Possono essere emesse frazioni di Azioni, fino ai millesimi, che parteciperanno in proporzione agli utili del Comparto ma non avranno alcun diritto di voto.

La Società può decidere di emettere Azioni sia nominative sia al portatore.

Per le Azioni nominative potrà essere emesso un certificato fisico (per qualunque numero intero di Azioni) o le stesse potranno essere iscritte nel registro degli Azionisti (per qualunque numero di Azioni fino al millesimo).

Nel caso di Azioni al portatore, i certificati saranno emessi sotto il controllo della banca depositaria secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

In assenza di specifiche richieste per l' emissione di certificati azionari ogni Azionista riceverà conferma scritta del numero di Azioni detenute in ogni Comparto ed in ogni classe. A richiesta, ciascun Azionista potrà ricevere senza alcun costo un certificato attestante il numero di Azioni detenute.

I certificati saranno firmati da due Amministratori. Le due firme potranno essere manoscritte, stampate o apposte per mezzo di un timbro. Una delle firme potrà tuttavia essere apposta da una persona delegata a tale scopo dal Consiglio di Amministrazione; in questo caso la firma dovrà essere manoscritta.

Nel caso in cui il titolare di Azioni al portatore chieda la modifica dei diritti connessi ai suoi certificati, tramite conversione in certificati di altra denominazione, il costo della conversione gli sarà addebitato.

Nel caso in cui il titolare di Azioni nominative richiede l' emissione di più di un certificato rappresentativo delle proprie Azioni, il costo di tali certificati supplementari gli sarà addebitato.

Il trasferimento di Azioni al portatore verrà effettuato in seguito alla consegna del corrispondente certificato azionario al portatore.

Il trasferimento di Azioni nominative verrà effettuato (a) se sono stati emessi certificati, tramite la trasmissione alla Società del o dei certificati che rappresentano queste Azioni, unitamente a tutti gli altri documenti relativi al trasferimento richiesti dalla Società e (b) nel caso in cui non siano stati emessi dei certificati, da una dichiarazione di trasferimento scritta, riportata sul registro degli Azionisti, datata e firmata dal cedente e dal cessionario o da loro mandatari dotati dei necessari poteri.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare a ogni Amministratore, procuratore della Società o ad ogni altra persona debitamente autorizzata, l'incarico di accettare le sottoscrizioni e ricevere in pagamento il prezzo delle Azioni sottoscritte.

Le Azioni saranno emesse solo dopo l'accettazione della sottoscrizione e dopo la ricezione del corrispettivo dell'acquisto da parte della banca depositaria o di una persona che agisca per suo conto. Conformemente alle norme e regolamenti applicabili, il pagamento del corrispettivo potrà essere effettuato nella divisa di denominazione del Comparto o in altra divisa come determinato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione. Dopo l'accettazione della sottoscrizione e la ricezione del corrispettivo, verranno consegnate le Azioni al sottoscrittore e, in seguito a domanda, riceverà i certificati azionari definitivi sotto forma nominativa o al portatore.

Il pagamento dei dividendi verrà corrisposto agli Azionisti per le Azioni nominative all'indirizzo riportato sul registro degli Azionisti e per le Azioni al portatore dietro presentazione della cedola.

Le Azioni emesse dalla Società diverse dalle Azioni al portatore saranno riportate sul registro degli Azionisti che sarà tenuto presso la sede della Società; il registro dovrà riportare il nome di ciascun proprietario delle Azioni nominative, la sua residenza o il suo domicilio, il numero e la Classe di Azioni detenute, il costo unitario di ogni Azione, i trasferimenti di Azioni e la data in cui sono avvenuti tali trasferimenti. L'iscrizione nel registro degli Azionisti è considerata quale evidenza della proprietà delle Azioni. La Società considera gli Azionisti iscritti quali unici ed assoluti proprietari delle Azioni.

Ogni Azionista nominativo dovrà fornire alla Società un indirizzo al quale dovrà essere trasmessa ogni comunicazione e tutte le informazioni relative alla Società. Quest'indirizzo sarà trascritto sul registro degli Azionisti.

Nel caso in cui un Azionista non fornisca l'indirizzo alla Società, se ne potrà fare menzione nel registro degli Azionisti e l'indirizzo di quest'Azionista sarà stabilito presso la sede sociale della Società o in altro luogo che sarà fissato dalla Società stessa, ciò finché l'Azionista non provvederà a trasmettere alla Società un altro indirizzo. L'Azionista potrà in ogni momento far cambiare il proprio indirizzo riportato sul registro degli Azionisti tramite una dichiarazione scritta, inviata alla Società presso la sua sede sociale o ad un altro indirizzo, che potrà essere fissato dalla Società stessa.

La Società riconoscerà solamente un proprietario delle Azioni. In caso di intestazione congiunta, la Società può sospendere l'esercizio dei diritti derivanti dalle Azioni fino a quando una sola persona sia stata designata a rappresentare gli Azionisti congiunti di fronte alla Società.

#### **Articolo 10. Perdita o distruzione dei certificati azionari**

Nel caso in cui un Azionista possa giustificare alla Società che il suo certificato azionario è stato smarrito, danneggiato o distrutto, potrà essere emesso un duplicato a sua richiesta, alle condizioni e

con le garanzie che la Società potrà richiedere, ivi comprese dichiarazioni di smarrimento controfirmate da una banca, un intermediario o un' altra parte accettata dalla Società. Dal momento dell' emissione del nuovo certificato, sul quale sarà riportato che si tratta di un duplicato, il certificato originale non avrà più alcun valore.

I certificati azionari danneggiati possono essere sostituiti su ordine della Società.

Questi certificati danneggiati dovranno essere rimessi alla Società ed immediatamente annullati.

La Società può, a suo giudizio, addebitare all' Azionista il costo del duplicato o del nuovo certificato e tutte le spese ragionevolmente sostenute dalla Società stessa in seguito a quest'emissione e all' iscrizione sul registro o in seguito alla distruzione del certificato originale.

#### **Articolo 11. Limitazione delle proprietà delle Azioni**

La Società potrà limitare o vietare la proprietà diretta o indiretta di sue Azioni da parte di persone fisiche e giuridiche quando questo, a suo insindacabile giudizio, possa recare pregiudizio agli Azionisti della Società o possa portare a violazioni di leggi e regolamenti, sia lussemburghesi che esteri, o abbia come conseguenza la possibilità di esporre la Società a oneri fiscali, multe o penalità nelle quali non sarebbe altrimenti incorsa (dette persone fisiche o giuridiche dovranno essere definite dal Consiglio di Amministrazione).

A tal fine la Società potrà, a suo giudizio e senza alcuna responsabilità:

- a) rifiutare l' emissione di Azioni e l' iscrizione del trasferimento di Azioni nel caso in cui si renda conto che quest'emissione o questo trasferimento avrebbe o potrebbe avere la conseguenza di attribuire la proprietà dell' Azione ad una persona preclusa dal detenere Azioni della Società;
- b) procedere ad un riscatto forzato di tutte o di parte delle Azioni quando risulti che una persona preclusa dal detenere Azioni della Società, individualmente o insieme ad altre persone, è il proprietario delle Azioni;
- c) procedere al riscatto forzato di tutte o parte delle Azioni detenute quando risulti che una persona sia proprietaria di una percentuale di Azioni tali da rendere la Società soggetta a regimi fiscali o giuridici diversi da quelli vigenti in Lussemburgo.

Nei casi sopra specificati da (a) a (c) verrà applicata la seguente procedura:

1) La Società invierà un avviso (chiamato di seguito " l' avviso di rimborso" ) all' Azionista che appare sul registro quale proprietario delle Azioni; l' avviso di rimborso specificherà i titoli da rimborsare, il prezzo di rimborso da pagare (come sotto definito) e il luogo in cui il rimborso sarà pagato. L' avviso di riscatto può essere inviato all' Azionista per lettera raccomandata inviata

all' ultimo indirizzo conosciuto o a quello riportato sul registro degli Azionisti. L' Azionista in questione sarà tenuto a trasmettere senza ritardo il o i certificati rappresentativi delle Azioni specificate nell' avviso di riscatto. Dalla fine del giorno specificato nell' avviso di riscatto l' Azionista in questione cesserà di essere il proprietario delle Azioni specificate nell' avviso di riscatto e il certificato, se emesso a suo nome, sarà cancellato dal registro.

2) Il prezzo al quale le Azioni specificate nell' avviso di riscatto saranno riacquistate (" il prezzo di riscatto" ), sarà uguale al valore netto delle Azioni del Comparto e classe di riferimento, determinato conformemente all' art. 12 del presente Statuto, alla data dell' avviso di riscatto.

3) Conformemente alle norme e regolamenti applicabili, il pagamento sarà effettuato al proprietario delle Azioni nella valuta di denominazione del Comparto o in altra divisa come determinato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, e il corrispettivo sarà depositato presso una banca in Lussemburgo o altrove (specificata nell' avviso del riscatto), la quale lo trasmetterà all' Azionista in questione a fronte del trasferimento del o dei certificati (se emessi) relativi alle Azioni indicate nell' avviso di riscatto. Successivamente al pagamento del corrispettivo in questi termini, nessuna persona che abbia interesse alle Azioni menzionate nell' avviso di riscatto potrà far valere alcun diritto su queste Azioni, né potrà esercitare alcuna azione legale contro la Società e le sue attività, salvo il diritto dell' Azionista qualificatosi come proprietario delle Azioni di ricevere il corrispettivo depositato dalla banca (senza maturazione di interessi) contro la rimessa dei certificati se emessi.

4) L' esercizio da parte della Società dei poteri conferiti nel presente articolo 11 non potrà in alcun caso essere messo in discussione o invalidato a causa della mancanza di prove sufficienti sulla proprietà delle Azioni in capo a una persona o dal fatto che un' Azione appartenesse ad altro titolare nel momento in cui il riscatto veniva richiesto, sempreché la Società abbia esercitato i suoi poteri in buona fede.

La Società inoltre può, a propria discrezione e senza alcuna responsabilità, rifiutare di accettare durante le assemblee degli Azionisti il voto di una persona alla quale sia preclusa la detenzione di Azioni della Società.

La Società può limitare o vietare la proprietà diretta o indiretta di Azioni a cittadini statunitensi, intendendo con tale termine ogni persona fisica residente negli Stati Uniti, ogni società o associazione retta dalle leggi degli Stati Uniti, ogni patrimonio per cui il curatore o l' amministratore sia cittadino statunitense, ogni trust di cui il fiduciario sia cittadino statunitense, ogni agenzia o filiale di un' entità estera situata negli Stati Uniti, ogni mandato di gestione od altri conti simili (diversi da patrimoni o trust) detenuti da un intermediario o fiduciario a beneficio di un cittadino statunitense, ogni conto (diverso da patrimoni o trust) detenuto da un intermediario o fiduciario organizzato, costituito o (in caso di persona fisica) residente negli Stati Uniti ed ogni società o associazione retta da leggi di stati esteri e costituita da cittadini statunitensi con il fine principale di investire in titoli non registrati secondo il Securities Act degli Stati Uniti del 1933, a meno che siano costituite, organizzate e possedute, da investitori che non siano persone fisiche, patrimoni o trust.

### 3. VALORE PATRIMONIALE NETTO, EMISSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI, SOSPENSIONE DEL CALCOLO DEL VALORE PATRIMONIALE NETTO

#### **Articolo 12. Valore patrimoniale netto**

Il valore patrimoniale netto per Azione di ogni classe di ciascun Comparto della Società sarà determinato periodicamente sotto la responsabilità del Consiglio di Amministrazione (in nessun caso meno di due volte al mese), come stabilito dal Consiglio di Amministrazione (ogni giorno di determinazione del valore patrimoniale netto è definito "giorno di valorizzazione" ) sulla base degli ultimi prezzi di chiusura disponibili sui mercati in cui i titoli detenuti dal Comparto sono negoziati.

Se tale giorno è un giorno festivo (bancario o di legge) in Lussemburgo, il giorno di valorizzazione sarà il primo giorno successivo interamente lavorativo in Lussemburgo.

Il valore patrimoniale netto per Azione è espresso nella divisa di riferimento del Comparto e, per ciascuna classe di Azioni di ciascun Comparto, è determinato dividendo il valore patrimoniale netto di ciascun Comparto attribuibile a ciascuna classe, al netto del valore delle passività di ciascun Comparto attribuibile a ciascuna classe, per il numero totale di Azioni di tale classe in essere ogni giorno di valorizzazione.

Se dalla chiusura di un giorno lavorativo si è verificato un cambiamento significativo nelle quotazioni dei mercati nei quali una parte rilevante degli investimenti di un Comparto sono quotati o negoziati, la Società può, al fine di salvaguardare gli interessi degli Azionisti e della Società, scartare la prima valutazione ed effettuare una nuova valutazione.

Alla creazione di un nuovo Comparto, il valore patrimoniale netto attribuibile a ciascuna classe di Azioni del Comparto sarà determinata moltiplicando il numero di Azioni della classe emesse nel Comparto per il prezzo di sottoscrizione per Azione. Il valore patrimoniale netto sarà in seguito modificato nel momento in cui le Azioni delle classi saranno emesse o rimborsate sulla base del prezzo pagato o ricevuto.

La valutazione del valore patrimoniale netto per Azione delle diverse classi di Azioni verrà effettuata come segue.

a) L' attivo della Società comprende:

1. tutta la liquidità in cassa o in deposito ivi compresi gli interessi maturati;

2. tutti gli effetti e i crediti pagabili a vista e i conti esigibili (compreso il ricavato della vendita dei valori mobiliari il cui ammontare non è ancora stato incassato);
3. tutti i titoli, quote, certificati di deposito, azioni, azioni o quote di organismi di investimento collettivo, obbligazioni, diritti di opzione o di sottoscrizione, warrant, opzioni ed altri titoli, strumenti finanziari ed attività simili possedute o negoziate dalla Società (a condizione che la Società possa effettuare gli aggiustamenti in modo coerente con quanto previsto al punto (i) in riferimento alle fluttuazioni del valore di mercato dei titoli dovuti alla negoziazione ex-dividendo, ex-diritti o casi simili);
4. tutti i dividendi che la Società deve ricevere, sia in denaro che in titoli, nella misura in cui la Società ne sia a conoscenza;
5. tutti gli interessi maturati prodotti dai titoli che sono di proprietà della Società, salvo il caso in cui questi interessi siano compresi nel corso del valore mobiliare stesso;
6. le spese iniziali della Società, compresi i costi di emissione e di distribuzione delle Azioni, nella misura in cui esse non siano state già ammortizzate;
7. tutte le altre attività di qualunque natura e tipo ivi comprese le spese anticipate.

Il valore delle attività sarà determinato come segue:

(i) il valore dei contanti in cassa o in deposito, degli effetti o dei titoli pagabili a vista e delle attività da ricevere, delle spese anticipate, dei dividendi e interessi annunciati o venuti a scadenza e non ancora percepiti è costituito dal loro valore nominale, salvo il caso in cui sia improbabile che questo valore venga incassato. In quest' ultimo caso il valore sarà determinato accantonando un importo adeguato per la Società al fine di riflettere il valore reale dell' attivo;

(ii) I titoli quotati su una Borsa Valori riconosciuta o negoziati su mercati regolamentati regolarmente operanti (di seguito " mercato regolamentato" ), riconosciuti ed aperti al pubblico, sono valutati all' ultimo prezzo di chiusura disponibile o, nel caso in cui vi siano diversi mercati di quotazione, sulla base dell' ultimo prezzo di chiusura disponibile sul mercato principale di quotazione del titolo;

(iii) Nel caso in cui l' ultimo prezzo di chiusura disponibile secondo il giudizio del Consiglio di Amministrazione non rifletta il valore di mercato del titolo, tale valore sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione sulla base del valore presumibile di realizzo determinato secondo prudenza e buona fede;

(iv) I titoli non quotati o negoziati su una Borsa Valori o non negoziati su altri Mercati Regolamentati saranno valutati sulla base del probabile valore di vendita determinato secondo prudenza e buona fede dal Consiglio di Amministrazione;

(v) Il valore dei contratti future, forward o delle opzioni non negoziati su Borse Valori o Mercati Regolamentati sarà dato dal valore netto determinato in conformità alle politiche stabilite dal Consiglio di Amministrazione, in maniera coerente per ogni tipologia di contratto. Il valore dei contratti future, forward o delle opzioni negoziati su borse valori o Mercati Regolamentati sarà basato sugli ultimi prezzi di tali contratti sulle borse valori o mercati regolamentati sui quali tali future, forward o opzioni sono negoziati dalla Società. Nel caso in cui un future, forward o opzione non potesse essere liquidata nel giorno in cui il Valore Patrimoniale Netto viene determinato, la base per determinare il valore di tali contratti sarà un valore determinato dal Consiglio di Amministrazione in maniera equa e ragionevole;

(vi) Gli strumenti di mercato monetario non quotati o negoziati su una borsa valori o non trattati su un Mercato Regolamentato, sono valorizzati al loro valore nominale comprensivo degli interessi maturati.

(vii) Nel caso di strumenti a breve termine con una scadenza inferiore ai 90 giorni, il loro valore basato sul prezzo di acquisto netto, sarà gradualmente aggiornato al prezzo di rimborso. Nell' eventualità di sostanziali modifiche delle condizioni di mercato, la valutazione dell' investimento sarà adattata ai nuovi rendimenti di mercato.

(viii) Gli Interest rate swaps saranno valutati al valore di mercato determinato con riferimento alla curva dei tassi di interesse applicabile. Gli swaps collegati ad indici o strumenti finanziari dovranno essere valutati al loro valore di mercato, basato sull' indice o strumento finanziario applicato. La valutazione degli swaps collegati a tali indici o strumenti finanziari, dovrà essere basata sul valore di mercato di detti swaps, in conformità con le procedure stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

(ix) I credit default swaps sono valutati su base giornaliera ad un valore di mercato ottenuto da provider esterni. Il calcolo del valore di mercato è basato sul rischio di credito della controparte di riferimento e dell' emittente, sulla scadenza del credit default swap e sul grado di liquidità dello stesso nel mercato secondario. Il metodo di valorizzazione viene deciso dal Consiglio di Amministrazione e verificato dai revisori.

(x) Gli investimenti in fondi aperti saranno valutati sulla base degli ultimi prezzi disponibili delle quote o azioni di tali fondi;

(xi) Tutti gli altri strumenti finanziari negoziabili e le altre attività saranno valutate al prezzo di mercato determinato in buona fede in conformità alle procedure stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Le attività detenute in un Comparto non espresse nella divisa di denominazione saranno convertite nella divisa di denominazione al tasso di cambio prevalente nel mercato di riferimento il giorno di negoziazione precedente il giorno di Valorizzazione.

Il Consiglio di Amministrazione, a propria discrezione, può permettere l' utilizzo di altri metodi di valutazione, basati sul presunto valore di realizzo determinato con prudenza ed in buona fede dal Consiglio di Amministrazione, da utilizzarsi nel caso in cui tali metodi permettano una valutazione che meglio riflette il valore delle attività della Società.

Nel caso in cui le quotazioni di alcune attività detenute da un Comparto non siano disponibili per il calcolo del Valore Patrimoniale Netto, tali quotazioni possono essere sostituite dall' ultima quotazione disponibile (a condizione che tale ultima quotazione sia anche rappresentativa del valore dell' attività) precedente l' ultima quotazione o dall' ultima stima dell' ultima quotazione determinata dal Consiglio di Amministrazione.

b) Il passivo della Società comprende:

i) tutti i prestiti, cambiali e debiti;

ii) Tutte le spese, costi ed oneri amministrativi in corso di maturazione o scaduti (compreso le commissioni di gestione, di distribuzione, della banca depositaria, dell' agente amministrativo, dell' agente di trasferimento e per la tenuta del registro degli Azionisti, spese degli intestatari e tutte le spese relative a terze parti);

iii) Tutte le passività conosciute, presenti e future, compresi gli obblighi contrattuali scaduti che comportano pagamenti;

iv) Gli accantonamenti per gli oneri fiscali su capitali e redditi determinati di volta in volta dalla Società, relativi al giorno di valorizzazione, ed altre riserve, se esistenti, autorizzate ed approvate dal Consiglio di Amministrazione, in particolare quelle costituite per far fronte a possibili svalutazioni degli investimenti della Società;

v) Tutte le altre passività della Sicav di qualsiasi tipologia e natura tranne le passività rappresentate da Azioni della Società.

Nel determinare l' ammontare di tali passività, la Società terrà in considerazione tutte le spese pagabili dalla Società comprendenti le spese di costituzione, i compensi pagabili al Consiglio di Amministrazione (compreso le spese vive di importo limitato), al Gestore o ai Gestori Delegati e al consulente agli investimenti, alla struttura contabile, alla Banca Depositaria ed agli Agenti per il Pagamento, agli Agenti Amministrativi ed Aziendali, agli Agenti per i Trasferimenti e per la Tenuta del Registro degli Azionisti, ai rappresentanti permanenti per l' iscrizione e ogni altro rappresentante impiegato dalla Sicav. I costi comprendono anche le spese per servizi legali e di revisione, i costi per la quotazione delle Azioni, i costi di promozione, stampa, reporting e pubblicazione (comprensivi dei costi di marketing e pubblicità di importo limitato e di quelli relativi alla preparazione, traduzione e stampa

nelle diverse lingue) dei Prospetti, Prospetti Semplificati, opuscoli illustrativi, dichiarazioni di iscrizione, rapporti annuali e semestrali, rapporti certificati sull' attività della Sicav, tasse o oneri governativi e di Autorità di Vigilanza, costi assicurativi e tutte le altre spese operative, compresi i costi sostenuti per l' acquisto e la vendita delle attività, gli interessi, gli oneri bancari e di intermediazione, le spese postali, telefoniche e di telex. La Società potrà calcolare i costi amministrativi e gli altri costi di natura ricorrente tramite una stima dell' onere complessivo annuale o di altra periodicità, rateizzando tale costo per il periodo di riferimento.

Nei confronti degli Azionisti, ogni Comparto verrà considerato quale entità giuridica autonoma.

Nei confronti dei terzi, la Società costituirà un' unica entità giuridica; in ogni caso, in deroga all' Articolo 2093 del Codice Civile del Lussemburgo, le sole attività attribuibili ad un Comparto faranno fronte ai rispettivi debiti, impegni ed obblighi. Le attività, impegni, oneri e spese che, per loro natura o sulla base di quanto previsto dal presente prospetto non possono essere attribuite ad uno specifico Comparto saranno ripartiti tra i diversi Comparti in proporzione al rispettivo Valore Patrimoniale Netto e pro-rata temporis, se ritenuto appropriato in relazione all' ammontare totale.

Tutte le Azioni in corso di rimborso da parte della Società saranno considerate emesse fino alla chiusura del giorno lavorativo del Giorno di Valorizzazione applicabile al rimborso. Il prezzo di rimborso è una passività della Società dalla chiusura del giorno lavorativo fino al pagamento.

Tutte le Azioni emesse dalla Società sulla base delle richieste di sottoscrizione saranno considerate emesse a partire dalla chiusura del giorno lavorativo del Giorno di Valorizzazione applicabile alla sottoscrizione. Il prezzo di sottoscrizione è un importo dovuto alla Società dalla chiusura del giorno lavorativo fino al pagamento.

Per quanto possibile, gli acquisti o le vendite di valori mobiliari contrattati il giorno di valorizzazione da parte della Società saranno presi in considerazione nella valutazione del valore patrimoniale netto.

### **Articolo 13. Emissione, rimborso e conversione delle Azioni**

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato ad emettere in ogni momento Azioni interamente liberate per ogni classe di ogni Comparto ad un prezzo pari al valore patrimoniale netto per Azione di ogni classe di ogni Comparto determinato in conformità a quanto previsto dall' articolo 12, alla data di valorizzazione stabilita in secondo le modalità previste dal Consiglio di Amministrazione. Il prezzo può essere aumentato delle commissioni di sottoscrizione decise dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad amministratori debitamente autorizzati o a dirigenti della Società o ad altre persone autorizzate la possibilità di accettare sottoscrizioni e di ricevere il pagamento delle nuove Azioni.

Tutte le nuove Azioni sottoscritte dovranno essere interamente liberate, a pena di nullità, e le Azioni emesse avranno gli stessi diritti delle Azioni esistenti al momento dell' emissione.

La Società può rifiutare una sottoscrizione in tutto o in parte e gli amministratori possono, di volta in volta e a loro assoluta discrezione senza responsabilità e senza avviso, limitare l' emissione e vendita di Azioni di qualsiasi classe di uno o più Comparti.

Il Consiglio di Amministrazione può, a propria discrezione e rispettando il Prospetto, decidere di sospendere temporaneamente l' emissione di nuove Azioni di un Comparto della Sicav. Tale decisione verrà pubblicata su un quotidiano del Lussemburgo e su ogni altro quotidiano scelto dal Consiglio di Amministrazione. Gli Azionisti verranno informati anche tramite l' invio di un avviso spedito agli indirizzi registrati presso il registro degli Azionisti. Nel caso di Azioni al portatore, l' avviso dovrà essere pubblicato anche nel " Memoriale Raccolta Speciale delle Società ed Associazioni" del Lussemburgo. Gli ordini di sottoscrizioni ricevute durante il periodo di sospensione non saranno tenute in considerazione.

Durante il periodo di sospensione, gli Azionisti sono liberi di rimborsare le proprie Azioni in ciascun Giorno di Valorizzazione.

Il Consiglio di Amministrazione può, a propria discrezione e rispettando il Prospetto, decidere di riaprire l' emissione delle Azioni. Gli Azionisti e il pubblico verranno informati con le modalità sopra descritte.

Il Consiglio di Amministrazione può, a propria discrezione, decidere di accettare quale mezzo di sottoscrizione strumenti mobiliari a condizione che questi siano conformi con gli obiettivi e limiti di investimento del Comparto interessato. Le Azioni saranno emesse solamente al ricevimento degli strumenti mobiliari utilizzati quale mezzo di sottoscrizione in natura. Le sottoscrizioni in natura, se accettate, saranno verificate ed il loro valore rivisto dai revisori della Società. Verrà stilata una relazione dettagliata degli strumenti mobiliari trasferiti, il rispettivo valore di mercato relativo al giorno di trasferimento ed il numero di Azioni emesse; tale resoconto sarà reso disponibile presso la sede della Società. Eventuali costi di natura straordinaria dovuti alla sottoscrizione in natura saranno a carico esclusivamente del sottoscrittore.

Ogni Azionista ha il diritto di chiedere alla Società il riscatto di tutte o di parte delle sue Azioni nei termini e alle condizioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione nel prospetto e nei limiti riportati all' articolo 13.

Il prezzo di rimborso per Azione sarà pagato entro il periodo determinato dal Consiglio di Amministrazione che non potrà eccedere i sette giorni lavorativi dal relativo giorno di valorizzazione, come determinato in accordo con le politiche che il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire, a condizione che i certificati azionari, se emessi, e i documenti per il trasferimento siano stati ricevuti dalla Società.

Il prezzo di rimborso sarà uguale al valore patrimoniale netto per Azione relativo alla classe e Comparto in oggetto, determinato secondo quanto previsto dall' articolo 12, decurtato delle spese e delle commissioni previste dal prospetto. Ogni richiesta di rimborso dovrà essere effettuata dall' Azionista in forma scritta presso la sede della Società in Lussemburgo o presso ogni altra entità nominata dalla Società per accettare il rimborso delle Azioni. La richiesta sarà accompagnata dai certificati azionari, se emessi. Il prezzo di rimborso potrà essere arrotondato per eccesso o per difetto all' unità della divisa in cui è effettuato il rimborso (fino ad un massimo di quattro decimali corrispondenti della divisa di riferimento che verrà stabilita dal Consiglio di Amministrazione).

La Società si assicura che in ogni momento ciascun Comparto abbia liquidità sufficiente per soddisfare tutte le richieste di rimborso.

Nel caso in cui una domanda di riscatto abbia come effetto di ridurre il numero di Azioni od il valore patrimoniale netto totale delle Azioni detenute da un investitore in una determinata classe di Azioni, al di sotto di un numero o valore determinato dal Consiglio di Amministrazione, la Società potrà obbligare lo stesso Azionista al riscatto di tutte le Azioni detenute nella stessa classe di Azioni, come previsto nel prospetto.

Nel caso in cui le richieste di rimborso, ai sensi del presente articolo 13, o le richieste di conversione dovessero essere superiori ad una determinata soglia stabilita dal Consiglio di Amministrazione in relazione al numero di Azioni esistenti in una classe, il Consiglio di Amministrazione potrà decidere di differire parte o tutte le richieste di rimborso o conversione per un periodo che il Consiglio stesso considera adeguato nell' interesse della Società. Nel giorno di valorizzazione successivo a tale periodo, queste richieste di rimborso o conversione verranno soddisfatte prioritariamente.

La Società avrà il diritto, se deciso dal Consiglio di Amministrazione e con il consenso degli Azionisti interessati, di soddisfare il pagamento dei rimborsi agli Azionisti in natura, conferendo strumenti finanziari tra gli investimenti della classe di Azioni, per un valore pari a quello di rimborso (calcolato secondo le modalità descritte all' articolo 12) al giorno di valorizzazione nel quale il prezzo di rimborso è calcolato per le Azioni oggetto di rimborso. La natura e tipologia delle attività da trasferire sarà determinata in base a criteri di ragionevolezza e senza pregiudicare gli interessi degli Azionisti del Comparto interessato, e la valutazione effettuata verrà confermata da una specifica relazione dei revisori. Il costo del trasferimento sarà sopportato dal beneficiario, come previsto dal prospetto.

Le Azioni rimborsate dalla Società saranno cancellate dai libri della Società.

Ogni Azionista può richiedere la conversione di tutte o parte delle proprie Azioni; il Consiglio di Amministrazione stabilisce, nel prospetto:

- a) i termini, le condizioni e la frequenza delle conversione tra Comparti e Classi di Azione; e
- b) di assoggettare le conversioni al pagamento di spese e commissioni che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui una domanda di conversione abbia come effetto di ridurre il numero di Azioni od il valore patrimoniale netto totale delle Azioni detenute da un investitore in una determinata classe di Azioni al di sotto di un numero o valore determinato dal Consiglio di Amministrazione, la Società potrà obbligare lo stesso Azionista alla conversione di tutte le Azioni detenute nella stessa classe di Azioni, come previsto nel prospetto.

Le conversioni verranno effettuate sulla base del valore patrimoniale netto per Azione del relativo Comparto, determinato sulla base di quanto previsto dall' articolo 12. Il relativo numero di Azioni potrà essere arrotondato per eccesso o per difetto fino ad un massimo di tre cifre decimali, sulla base di quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Le Azioni convertite in Azioni di un altro Comparto verranno cancellate dai libri della Società.

Le richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione verranno accettate nei luoghi designati a tale scopo dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 14. Sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto e dell' emissione, rimborso e conversione di Azioni**

La Società potrà sospendere in ogni momento la determinazione del valore netto dell' Azione di uno o più Comparti, l' emissione, il riacquisto il rimborso e la conversione delle Azioni di qualsiasi Classe, nelle seguenti circostanze:

a) durante ogni periodo nel corso del quale una delle principali Borse o uno dei principali mercati riconosciuti, sui quali una parte sostanziale degli investimenti della Società attribuibili al Comparto è quotata o negoziata, è chiuso per ragioni diverse da quelle che determinano la chiusura normale o durante la quale le operazioni vi sono limitate o sospese, a condizione che tale limitazione o sospensione influisca sulla valutazione degli investimenti della Società attribuibili a tale Comparto quotato;

b) nel caso in cui si crei una situazione di emergenza (a seguito di eventi politici, militari, economici o monetari) in seguito alla quale, nell' opinione degli amministratori, la Società non possa disporre o valutare correttamente le attività attribuibili a un Comparto;

c) quando gli strumenti di comunicazione, che sono necessari per determinare il prezzo e il valore degli investimenti del Comparto o il valore corrente dei titoli quotati in una borsa valori o in un altro mercato, sono fuori servizio;

d) nel corso di periodi in cui la Società sia impossibilitata a rimpatriare valuta al fine di operare i pagamenti sul rimborso delle Azioni di un determinato Comparto o nel quale i trasferimenti di fondi, riguardanti il realizzo o l' acquisto di investimenti o il pagamento dovuto per il rimborso delle Azioni,

non possano, secondo l' opinione del Consiglio di Amministrazione, essere effettuati a condizioni normali;

e) quanto per qualsiasi ragione il valore degli investimenti della Società attribuibili ad un determinato Comparto non possano essere prontamente ed accuratamente determinati;

f) al momento della pubblicazione della convocazione di un' Assemblea Generale degli Azionisti per la liquidazione della Società.

La sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto delle Azioni di una categoria non coinvolgerà la sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto, dell' emissione, vendita o rimborso delle Azioni di un' altra classe.

In casi eccezionali, il Consiglio di Amministrazione si riserva il diritto di effettuare la vendita di strumenti mobiliari prima di stabilire il prezzo da applicare per la conversione o il rimborso di Azioni. In questo caso le sottoscrizioni, i rimborsi e le conversioni in corso saranno effettuati sulla base del valore patrimoniale netto calcolato dopo aver effettuato le vendite necessarie, che saranno effettuate il prima possibile.

I sottoscrittori e gli Azionisti in attesa di rimborso o di conversione saranno avvisati della sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto.

La sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto potrà essere pubblicata su mezzi di comunicazione se la durata dovesse essere superiore ad un certo periodo.

Le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso sospese possono essere annullate con richiesta scritta a condizione che la Società riceva tale richiesta prima della fine del periodo di sospensione.

Le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso sospese saranno eseguite il primo Giorno di Valorizzazione successivo alla ripresa del calcolo del valore patrimoniale netto da parte della Società.

## **4. ASSEMBLEE GENERALI DEGLI AZIONISTI**

### **Articolo 15. Disposizioni generali**

L' Assemblea degli Azionisti della Società, regolarmente istituita, rappresenta tutti gli Azionisti della Società. L' Assemblea ha i più ampi poteri per ordinare o ratificare tutti gli atti relativi all' amministrazione della Società.

L' Assemblea degli Azionisti di un determinato Comparto o classe di Azioni della Società avrà gli stessi poteri dell' Assemblea Generale per quanto concerne ogni atto che riguardi unicamente i proprietari delle Azioni del Comparto o classe.

### **Articolo 16. Assemblea Generale annuale degli Azionisti**

L' Assemblea Generale annuale degli Azionisti si terrà, conformemente alla legge lussemburghese in Lussemburgo, presso la sede legale della Società o in qualunque altra località del Lussemburgo, che verrà fissata nell' avviso di convocazione, l' ultimo mercoledì del mese di settembre alle 11.00. Se questo giorno è un giorno festivo bancario, l' Assemblea Generale annuale si terrà il primo giorno lavorativo successivo. L' Assemblea Generale annuale potrà tenersi all' estero qualora il Consiglio di Amministrazione stimi che circostanze eccezionali lo richiedano.

Altre Assemblee Generali degli Azionisti o dei proprietari delle Azioni di una determinata categoria potranno tenersi in ora e in luoghi specificati negli avvisi di convocazione.

### **Articolo 17. Assemblee generali degli Azionisti di un determinato Comparto o classe di Azioni**

Gli Azionisti di qualsiasi Comparto possono tenere, in ogni momento, assemblee generali per decidere argomenti che riguardano esclusivamente il Comparto stesso. Inoltre, gli Azionisti di qualsiasi classe di Azioni possono tenere, in ogni momento, assemblee generali per decidere argomenti che riguardano esclusivamente tali classi di Azioni. A tali assemblee si applicheranno le regole generali stabilite nel presente Statuto e nella legge Lussemburghese del 10 agosto 1915.

### **Articolo 18. Funzionamento delle assemblee degli Azionisti**

Le Assemblee verranno tenute e convocate nei tempi, nei modi e con le maggioranze previste dalla legge, nella misura in cui non sia disposto altrimenti nel presente Statuto.

I voti verranno scrutinati e ogni Azione, indipendentemente dalla classe e dal Comparto di appartenenza dà diritto ad un voto, fatte salve le restrizioni imposte dal presente Statuto. Ogni Azionista potrà prendere parte personalmente alle Assemblee degli Azionisti o farvisi rappresentare designando per iscritto, telegramma, telex o via fax, un' altra persona come proprio delegato. Le frazioni di Azioni non danno diritto ad alcun voto.

Il quorum richiesto per ogni Assemblea degli Azionisti che deliberi su fatti ordinari della Società è del 10% delle Azioni in circolazione.

Tranne se diversamente previsto dalla legge, il quorum richiesto per ogni Assemblea degli Azionisti convocata al fine di modificare lo Statuto è del 50% delle Azioni in circolazione. Se entro la mezz' ora dall' ora fissata dall' Assemblea il quorum non è stato raggiunto, l' Assemblea verrà sciolta e una seconda Assemblea con lo stesso ordine del giorno verrà convocata con le stesse modalità e nel momento richiesto dalla Legge.

Il quorum di tale seconda Assemblea sarà quello delle persone presenti o rappresentate per procura; le procure rilasciate per la prima Assemblea saranno valide anche per la seconda Assemblea.

Nella misura in cui non sia altrimenti stabilito dalla legge o dal presente Statuto, le decisioni dell' Assemblea Generale degli Azionisti debitamente convocata saranno prese a maggioranza semplice degli Azionisti presenti personalmente o rappresentati e votanti.

Il Consiglio di Amministrazione può determinare ogni altra condizione da ottemperarsi da parte degli Azionisti per prendere parte all' Assemblea Generale.

Inoltre, gli Azionisti di ogni classe e di ogni Comparto potranno deliberare e votare separatamente (soggetti alle condizioni di quorum ed alle maggioranze richieste dalla legge) sui seguenti argomenti:

1. destinazione degli utili netti del proprio Comparto e classe; e
2. decisioni riguardanti i diritti degli Azionisti di una classe o di un Comparto nei confronti delle altre classi e/o Comparti.

#### **Articolo 19. Avviso delle assemblee generali degli Azionisti**

Gli Azionisti si riuniranno dietro convocazione del Consiglio di Amministrazione in seguito ad un avviso riportante l' Ordine del Giorno, inviato per posta almeno 15 giorni prima dell' Assemblea stessa ad ogni Azionista all' indirizzo riportato sul registro degli Azionisti.

Nel caso in cui siano state emesse Azioni al portatore, un avviso sarà comunque pubblicato sul "Memoriale Raccolta Speciale delle Società ed Associazioni" del Lussemburgo, in un giornale lussemburghese, e in ogni altro giornale che il Consiglio di Amministrazione potrà determinare.

## **5. GESTIONE DELLA SOCIETA'**

### **Articolo 20. Consiglio di Amministrazione**

La Società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da almeno tre membri; i membri del Consiglio di Amministrazione non dovranno necessariamente essere Azionisti della Società.

### **Articolo 21. Durata e funzioni degli amministratori, rinnovo del Consiglio di Amministrazione**

Gli amministratori saranno eletti dagli Azionisti nel corso dell' Assemblea Generale annuale e rimarranno in carica per un periodo massimo di 6 anni e fino a che i loro successori non siano eletti; resta inteso tuttavia che un amministratore può essere revocato con o senza motivo e/o sostituito in ogni momento per decisione degli Azionisti.

Nel caso in cui il posto di un amministratore diventi vacante in seguito a decesso, dimissioni o altre ragioni, gli amministratori rimanenti potranno cooptare, purché lo facciano a maggioranza, un amministratore per coprire provvisoriamente le funzioni riguardanti il posto divenuto vacante. Quest'amministratore rimarrà in carica fino alla successiva Assemblea degli Azionisti.

### **Articolo 22. Comitato del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione potrà scegliere, tra i suoi membri, un Presidente e potrà eleggere al suo interno uno o più vicepresidenti. Il Consiglio potrà anche designare un Segretario, il quale non dovrà essere necessariamente amministratore, che dovrà redigere i processi verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee degli Azionisti.

### **Articolo 23. Riunioni e delibere del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione si riunirà dietro convocazione del Presidente o di due amministratori nel luogo indicato nell' avviso di convocazione.

Nel caso in cui sia designato un Presidente, egli presiederà ogni Assemblea degli Azionisti e ogni riunione del Consiglio di Amministrazione, ma in sua assenza l' Assemblea degli Azionisti o il Consiglio di Amministrazione potrà designare, dietro voto della maggioranza degli Azionisti o degli

amministratori presenti, un Presidente provvisorio che assuma la presidenza in queste riunioni. Nelle assemblee generali degli Azionisti nel caso non vi siano presenti amministratori, ogni altra persona può essere nominata presidente.

Il Consiglio di Amministrazione, se del caso, nominerà direttori, compreso un direttore generale, procuratori ed altri responsabili, le cui funzioni specifiche saranno ritenute necessarie per portare a termine gli affari della Società. Queste nomine possono essere revocate in qualunque momento dal Consiglio di Amministrazione. I direttori e i procuratori non devono necessariamente essere amministratori o Azionisti della Società. Salvo che lo Statuto non stabilisca diversamente, i direttori e i procuratori designati avranno i poteri e gli incarichi a loro attribuiti dal Consiglio di Amministrazione.

Un avviso scritto di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione sarà dato a tutti gli amministratori almeno tre giorni prima dell' ora prevista per la riunione, salvo in caso di urgenza. In questo caso la natura e le ragioni di quest'urgenza saranno riportate nell' avviso di convocazione. Previo assenso ricevuto per lettera, fax, telegramma o telex inviati da ciascun amministratore, si potrà evitare l' iter formale di convocazione. Non dovrà essere effettuata una convocazione formale per una riunione del Consiglio di Amministrazione che si tenga ad un' ora e in un luogo determinati nel corso di una riunione precedente del Consiglio di Amministrazione.

Ogni amministratore potrà operare in qualunque riunione del Consiglio di Amministrazione anche designando per iscritto, per fax, telegramma o telex un altro amministratore come suo rappresentante.

Gli amministratori non potranno impegnare la Società individualmente a meno che non siano stati specificamente autorizzati da una risoluzione del Consiglio di Amministrazione.

Per la validità del Consiglio di Amministrazione dovranno essere presenti almeno il cinquanta per cento degli amministratori, di persona o rappresentati. Le decisioni sono prese sulla base della maggioranza dei voti degli amministratori presenti o rappresentati. Nel caso in cui nel corso di una riunione del Consiglio ci sia parità di voti, il voto del Presidente avrà un peso preponderante.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione prese con l' assenso scritto di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione avranno la stessa validità ed efficacia come se prese in una riunione debitamente convocata e tenuta. Le firme degli amministratori possono essere apposte in un singolo documento o separatamente su copie identiche dello stesso documento e possono essere raccolte tramite lettere, telegrammi, telex, fax ed altri simili mezzi di comunicazione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, sotto la propria responsabilità e supervisione, i suoi poteri per quanto riguarda l' attività di gestione ordinaria della Società, le operazioni tese al raggiungimento dell' oggetto sociale e il perseguimento degli obiettivi generali della gestione, a persone fisiche o giuridiche, non necessariamente scelte tra i membri del Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 24. Minute**

I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione saranno firmati dal presidente, o in sua assenza dal presidente designato pro tempore.

Le copie o gli estratti di questi verbali, richiesti a fini legali od altro, saranno firmati dallo stesso Presidente, dal Segretario o da due amministratori.

#### **Articolo 25. Impegni della Società verso i terzi**

La Società sarà impegnata in seguito alle firme congiunte di due amministratori, o dalla firma singola di procuratori autorizzati dalla Società o in seguito alla firma singola di persone alle quali questi poteri di firma siano stati, in modo specifico, delegati dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 26. Poteri del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione, in base al principio della diversificazione del rischio, ha il potere di determinare la politica di investimento e quella sociale così come le linee di condotta da seguire nell' ambito della gestione e degli affari della Società.

L' Autorità di Vigilanza può autorizzare la Società ad investire, in accordo al principio della diversificazione del rischio ed in conformità alla legge Lussemburghese del 20 dicembre 2002 e modificata di volta in volta, sugli organismi di investimento collettivo fino al 100% delle attività della Società stessa in differenti valori mobiliari e strumenti di mercato monetario.

a) In questo contesto il Consiglio di Amministrazione può decidere che gli investimenti saranno effettuati da parte della Società:

(i) in valori mobiliari e strumenti di mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale presso una Borsa valori in qualunque degli Stati membri della UE;

(ii) in valori mobiliari e strumenti di mercato monetario quotati ufficialmente presso una Borsa valori riconosciuta in ogni altro Paese europeo, asiatico, dell' Oceania, del continente americano e africano;

(iii) in valori mobiliari e strumenti di mercato monetario negoziati su un altro Mercato Regolamentato in un Paese dell' OCSE che sia membro del GAFI sempre che tale mercato abbia un funzionamento regolare e sia riconosciuto ed aperto al pubblico;

(iv) in valori mobiliari e strumenti di mercato monetario di nuova emissione, a patto che le condizioni di emissioni comportino l' impegno di richiedere la quotazione ufficiale presso una Borsa valori o un altro

dei Mercati Regolamentati sopra menzionati, sempre che tali quotazioni siano garantite entro un anno dall' emissione;

(v) in ogni altro valore mobiliare, strumenti di mercato monetario titolo di debito o altre attività, nel quadro delle limitazioni che saranno determinate dal Consiglio di Amministrazione, in conformità con la legge e i regolamenti applicabili.

Nell' ambito della regolamentazione in vigore, il Consiglio di Amministrazione determinerà le restrizioni che dovranno essere applicate alla gestione delle attività della Società. Tali decisioni potranno stabilire che:

il Consiglio di Amministrazione della Società possa decidere di investire fino al 100% delle attività della Società stessa in differenti emissioni di valori mobiliari e strumenti di mercato monetario, emessi o garantiti da uno Stato membro dell' UE, dai suoi enti pubblici territoriali, da un paese dell' OCSE che sia membro del GAFI o da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri dell' UE

Tutto questo, dato per inteso che se la Società intende fare uso di questa disposizione, deve possedere valori mobiliari riferibili ad almeno sei emissioni differenti, senza che il valore mobiliare appartenente ad una stessa emissione possa eccedere il 30% dell' attivo netto della Società. Tale autorizzazione sarà consentita nel caso in cui l' azionista abbia una protezione equivalente a quella di un azionista di un OICR rispettando i limiti di investimento stabiliti in Lussemburgo.

b) Il Consiglio di Amministrazione ha deciso che ciascun comparto della Sicav potrà investire in quote o azioni di Organismi di Investimento Collettivo autorizzati secondo la Direttiva 85/611/CEE e/o in altri fondi che rispettino il primo e il secondo punto dell' Art. 1 paragrafo (2) della Direttiva 85/611/CEE facenti parte o meno in uno Stato Membro dell' Unione Europea a condizione che prevedano che (i) non più del 10% delle attività del comparto siano investite in quote o azioni di tali Organismi di Investimento Collettivo o in altri fondi, (2) tali fondi siano autorizzati sulla base di leggi che stabiliscono che sono soggetti a controlli considerati dalle Autorità di Supervisione Lussemburghesi equivalenti a quelli stabiliti nella legislazione Comunitaria e che la cooperazione tra le autorità sia sufficientemente garantita; (3) il livello di protezione offerto agli azionisti di questi fondi è equivalente a quello fornito agli azionisti di OICR e in particolare le regole sulla segregazione delle attività, indebitamento finanziario, prestiti e vendite allo scoperto di valori mobiliari e strumenti di mercato monetario siano uguali ai requisiti della Direttiva 85/611/CEE; (4) l' attività di ogni fondo è riportata nel bilancio annuale e semestrale per consentire una valutazione delle attività e delle passività, dei ricavi e delle operazioni nel periodo di riferimento; (5) ogni comparto dell' OICR può investire fino ad un massimo del 10% delle proprie attività in azioni o quote di OICR o fondi;

c) Il Consiglio di Amministrazione può creare dei comparti indicizzati con l' obiettivo di replicare la composizione di alcuni indici finanziari riconosciuti dalle autorità di vigilanza sulle seguenti basi: la

composizione dell' indice sia sufficientemente diversificata, l' indice rappresenti un benchmark adeguato rispetto al mercato al quale si riferisce, sia pubblicato in modo appropriato. Questi comparti indicizzati beneficeranno dei limiti di diversificazione indicati nella legge lussemburghese del 20 dicembre 2002 sugli Organismi di Investimento Collettivo.

La Società può utilizzare strumenti derivati al fine di copertura e di una efficiente gestione del patrimonio. Di conseguenza ogni comparto assicurerà che la sua esposizione globale relativa agli strumenti derivati non eccederà il totale del Valore Patrimoniale Netto del proprio portafoglio

L'esposizione è calcolata tenendo conto del valore attuale delle attività sottostanti, del rischio di controparte, dei futuri movimenti del mercato e del tempo disponibile per liquidare le posizioni.

## **Articolo 27. Conflitti di interesse**

Ci sono significativi conflitti di interesse tra la Società, ogni Comparto ed i suoi Azionisti e Société Générale e le sue controllate (compresi la Società di Gestione, il Gestore e i Consulenti agli investimenti).

La Società di Gestione e il Gestore (che è anche Promotore della Società), la Banca Depositaria, l' Agente Amministrativo e Domiciliatario i Gestori Delegati e i Consulenti agli Investimenti sono tutti controllati direttamente o indirettamente da Société Générale. I Gestori Delegati sono tutti controllati direttamente o indirettamente dal Gestore. Altre filiali e controllate del Gestore, così come fondi comuni di investimento gestiti e/o distribuiti dal Gestore e dalle sue filiali e controllate, possono a loro volta essere Azionisti di uno o più Comparti della Società.

Société Générale e le proprie controllate possono acquistare e vendere per conto proprio titoli nei quali anche la Società può investire. La Società può acquistare/vendere attività a/da Société Générale e le proprie controllate, sempre che tali operazioni siano effettuate a condizioni di mercato. Inoltre, Société Générale e le proprie controllate possono fornire consulenza sugli investimenti o gestire fondi comuni di investimento che investono negli stessi titoli della Società.

Essendo Société Générale e le proprie controllate primari istituti bancari, possono concedere finanziamenti a società o in paesi in cui la Società investe. Le decisioni sui finanziamenti da concedere a tali società o paesi prese da Société Générale e dalle proprie controllate potrebbero avere un impatto sul valore di mercato dei titoli nei quali la Società investe. Inoltre il fatto che Société Générale e le proprie controllate siano finanziatrici delle società in questione può avere effetti diretti sui titoli nei quali la Sicav investe.

Société Générale e le proprie controllate possono esercitare altre attività che riguardano o che possono avere effetti sui titoli nei quali la Società investe. In particolare possono essere coinvolte in operazioni di creazione di tali titoli, di sottoscrizione sul mercato primario o svolgere il ruolo di intermediario su tali titoli. Inoltre Société Générale e le proprie controllate possono fornire altri servizi per società di gestione di portafogli mobiliari e ricevere di conseguenza compensi, commissioni ed altre forme di remunerazione.

Nell'effettuare le operazioni di cambio di divise o gli acquisti e le vendite di titoli o di altre attività per conto della Società, il Gestore o i Gestori Delegati nonché altre filiali possono agire in qualità di controparte o intermediario della transazione ed essere remunerati separatamente per tale servizio.

#### **Articolo 28. Manleva degli amministratori**

La Società potrà indennizzare ogni amministratore, direttore o procuratore, i suoi eredi e i suoi esecutori testamentari e amministratori, delle spese ragionevolmente sostenute in seguito ad azioni o processi ai quali abbia partecipato in qualità di amministratore, direttore o procuratore della Società o per essere stato, dietro richiesta della Società, amministratore, direttore o procuratore di ogni altra società nella quale la Società stessa è Azionista o creditrice e per la quale egli non sia stato indennizzato, salvo il caso in cui in tale azione o processo egli sia condannato per negligenza grave o cattiva amministrazione. In caso di transazione, tale indennizzo non sarà accordato a meno che la Società non sia informata che l'amministratore da indennizzare non ha commesso una tale mancanza professionale. Il diritto all'indennizzo non escluderà altri diritti in capo all'amministratore, direttore o procuratore.

#### **Articolo 29. Compensi del Consiglio di Amministrazione**

L'Assemblea Generale degli Azionisti può stabilire di corrispondere al Consiglio di Amministrazione, quale compenso per i servizi prestati, una somma annuale fissa; tale importo sarà considerato tra le spese generali della Società e sarà suddiviso, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, tra gli stessi amministratori.

Inoltre i membri del Consiglio di Amministrazione potranno essere rimborsati per ogni spesa di importo ragionevole sostenuta per conto della Società.

I compensi del presidente o del segretario del Consiglio di Amministrazione nonché quelli dei direttori e dei procuratori saranno fissati dal Consiglio di Amministrazione.

### **Articolo 30. Società di gestione e gestori, gestori delegati, consulenti agli investimenti, depositaria ed altre controparti contrattuali**

La Società potrà stipulare un contratto di gestione con una Società di Gestione Lussemburghese (la Società di Gestione) costituita in Lussemburgo e autorizzata in base al Capitolo 13 della Legge lussemburghese del 20 dicembre 2002 per gli Organismi di Investimento Collettivo e modificata di volta in volta. A seguito di tale accordo, la Società di Gestione fornirà alla Società con un servizio amministrativo e distributivo centrale, in accordo con le politiche di investimento dei comparti, un servizio di gestione.

La Società di Gestione stipulerà uno o più contratti di gestione o di consulenza con società che avranno sede in Lussemburgo o in un altro paese (Gestori), in virtù di quanto forniranno alla Società di Gestione con avvisi, raccomandazioni e servizi di gestione legati alle politiche di investimento dei comparti.

I Gestori ( i Gestori e i Gestori delegati) potranno stipulare un contratto di consulenza con qualsiasi società lussemburghese o di un altro paese straniero (il Consulente agli investimenti) al fine di essere assistiti nella gestione del loro portafoglio.

Gli Azionisti saranno informati nel prospetto della Società delle commissioni di gestione pagate per i servizi di investimento prestati dal gestore, dai gestori delegati e dai consulenti agli investimenti.

Le commissioni di gestione non supereranno il tasso annuale del 3% per ogni Comparto o classe di Azioni. L' aumento delle commissioni di gestione non avrà effetto finchè non verrà fornita adeguata informativa agli Azionisti.

Inoltre la Società di gestione stipulerà contratti di servizio con altre controparti per i servizi di amministrazione, agente domiciliatario e societario al fine di adempiere il ruolo di " *administration centrale*" come definito dalla Circolare 91/75 del 21 gennaio 1991 dell' *Institut Monétaire Luxembourgeois* e un distributore globale avrà il potere di nominare distributori e intermediari per offrire e vendere le azioni della Sicav agli investitori.

La Società stipulerà un contratto di deposito con una banca ( di seguito " il Depositario" ) che dovrà soddisfare i requisiti previsti dalla legge lussemburghese del 20 dicembre 2002 sugli organismi di investimento collettivo e successive modifiche. Tutti i valori mobiliari e la liquidità della Società saranno detenuti presso o all' ordine del Depositario che si assumerà nei confronti della Società e degli Azionisti le responsabilità previste dalla legge.

Nel caso in cui il Depositario rinunci all' incarico, il Consiglio di Amministrazione si attiverà al più presto per nominare un' altra istituzione finanziaria e gli amministratori designeranno questo nuovo istituto quale Depositario in luogo del depositario dimissionario. Gli amministratori potranno cambiare Depositario, ma l' istituto sostituito non sarà revocato finché un nuovo Depositario non sarà stato designato conformemente alle presenti disposizioni, per agire in suo luogo e vece.

## **6. REVISIONE**

### **Articolo 31. Revisione**

La gestione della Società e la sua situazione finanziaria, che comprendono in particolare la tenuta della contabilità, saranno tenute sotto controllo da uno o più revisori, che dovranno soddisfare i requisiti della legge lussemburghese in merito all'onorabilità ed esperienza professionale e che eserciteranno le funzioni prescritte dalla legge del 20 dicembre 2002 sugli organismi di investimento collettivo e successive modifiche. I revisori saranno eletti dall' Assemblea Generale degli Azionisti.

## **7. BILANCIO ANNUALE**

### **Articolo 32. Esercizio sociale**

L' esercizio sociale della Società inizia il 1 giugno di ciascun anno e termina il 31 maggio dell' anno seguente. La contabilità della Società sarà tenuta in dollari statunitensi. Nel caso in cui esistano diverse classi di Azioni, così come previsto dagli articoli 7 e 8 del presente Statuto e nel caso in cui la contabilità di questi Comparti e classi sia espressa in diverse divise, i valori verranno convertiti in dollari statunitensi e sommati al fine di redigere il bilancio della Società.

### **Articolo 33. Politica di distribuzione**

In linea di principio, non è intenzione della Società distribuire né i redditi degli investimenti né i guadagni in conto capitale realizzati, visto che la gestione della Società è orientata verso la crescita del capitale. Il Consiglio di Amministrazione raccomanderà quindi di reinvestire gli utili della Società e conseguentemente di non pagare alcun dividendo agli Azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione si riserva comunque il diritto di proporre in ogni momento il pagamento di dividendi.

Anche su proposta del Consiglio di Amministrazione ed entro i limiti legali, l'assemblea generale degli azionisti delle Classi aventi diritto alla distribuzione dei proventi dovranno determinare come assegnarli e autorizzare di volta in volta il Consiglio di Amministrazione a dichiararne la distribuzione. Anche il Consiglio di Amministrazione potrà decidere di pagare i dividendi in conformità alle condizioni stabilite dalla legge.

Il pagamento dei dividendi per i detentori di azioni nominative, deve essere effettuato presso gli indirizzi registrati presso il registro degli azionisti.

Il pagamento dei dividendi per i detentori di azioni al portatore deve essere effettuato previo ricevimento del certificato da parte dell'agente o degli agenti designati dalla Società.

Il Consiglio di Amministrazione determina la divisa e il momento in cui vengono pagati i dividendi.

Il Consiglio di Amministrazione decide, inoltre, se la distribuzione dei dividendi deve avvenire tramite assegnazione di nuove azioni o in cash seguendo i termini e le condizioni stabiliti dal Consiglio di Amministrazione stesso.

In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi se, in seguito alla distribuzione, il capitale sociale della Società scenda al di sotto di 1.250.000 euro.

I dividendi non incassati entro cinque anni dalla data di pagamento verranno riaccreditati alla Classe di azioni. Il Consiglio di Amministrazione ha il potere e prende le dovute misure per l'implementazione di tale posizione. Non saranno pagati interessi sui dividendi in pagamento e tenuti dalla Società a disposizione dei rispettivi beneficiari.

Il pagamento dei dividendi verrà effettuato solamente se le disposizioni valutarie del paese del beneficiario consentono tale distribuzione.

## **8. LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'**

### **Articolo 34. Scioglimento e liquidazione della Società**

La Società può essere sciolta in qualsiasi momento per decisione dell' Assemblea Generale, che delibera alle condizioni di quorum e di maggioranza previste dalla Legge Lussemburghese del 20 dicembre 2002 sugli Organismi di Investimento Collettivo e successive modifiche.

Se il capitale della Società diventa inferiore ai due terzi del capitale minimo previsto dalla Legge lussemburghese del 20 dicembre 2002 sugli Organismi di Investimento Collettivo e successive modifiche, gli Amministratori devono sottoporre la questione dello scioglimento della Società all' Assemblea Generale che delibera senza condizioni di quorum e decide con maggioranza semplice delle Azioni presenti o rappresentate all' Assemblea.

Se il capitale diventa inferiore ad un quarto del capitale minimo previsto dalla Legge lussemburghese del 20 dicembre 2002 sugli Organismi di Investimento Collettivo e successive modifiche, l' Assemblea Generale delibera ugualmente senza condizioni di quorum, ma lo scioglimento e liquidazione della Società potranno essere pronunciati dagli Azionisti che detengano un quarto delle Azioni rappresentate all' Assemblea.

La convocazione di queste Assemblee deve essere fatta in modo che l' Assemblea Generale si tenga nei quaranta giorni che seguono il momento della constatazione che l' attivo netto è diventato inferiore rispettivamente ai due terzi e ad un quarto del capitale minimo.

L' emissione di nuove Azioni da parte della Società cesserà a partire dalla pubblicazione dell' avviso dell' Assemblea Generale degli Azionisti nella quale lo scioglimento o la liquidazione della Società verrà proposta.

Uno o più liquidatori (che potranno essere sia persone fisiche che giuridiche) saranno nominati dall' Assemblea Generale degli Azionisti per liquidare le attività della Società, sotto la supervisione delle autorità di vigilanza nell' interesse degli Azionisti.

L' attivo proveniente dalla liquidazione dei Comparti, al netto dei costi di liquidazione, sarà distribuito dai liquidatori tra i detentori di ogni classe di Azioni sulla base dei rispettivi diritti.

Gli importi non richiesti dai beneficiari alla fine della procedura di liquidazione saranno depositati, in accordo con la normativa lussemburghese, presso la Caisse de Consignation del Lussemburgo, fino alla scadenza del periodo dovuto.

### **Articolo 35. Liquidazione di un Comparto o di una classe di Azioni**

Il Consiglio di Amministrazione può decidere in ogni momento di liquidare un Comparto tenuto conto degli interessi degli Azionisti. In tale eventualità gli amministratori possono offrire agli Azionisti del Comparto in oggetto la possibilità di convertire le Azioni in Azioni di un altro Comparto, secondo le modalità decise dagli amministratori, o di rimborsare le Azioni al valore patrimoniale netto per Azione (comprensivo di tutti i costi e gli oneri stimati di liquidazione) determinato il giorno di valorizzazione applicabile.

Nel caso in cui per qualsiasi motivo il valore del patrimonio netto di un Comparto o di una Classe di Azione di un Comparto sia diminuito fino ad un limite fissato dal Consiglio di Amministrazione al di sotto del quale il Comparto non può operare in modo economicamente efficiente, o se un cambiamento nella situazione economica e politica relativa al Comparto interessato o della Classe di Azione potrebbe avere conseguenze negative sugli investimenti del Comparto, il Consiglio di Amministrazione può decidere il rimborso forzato di tutte le Azioni delle classi interessate emesse nel Comparto al valore patrimoniale netto per Azione (considerando il valore di realizzo degli investimenti, le spese di liquidazione e le spese di liquidazione accantonate) calcolato il giorno di valorizzazione nel quale la decisione ha effetto. La Società invierà un avviso scritto agli Azionisti della/e classe/i interessate preliminarmente alla data in cui è stato deciso il rimborso forzato, che indicherà le motivazioni e la procedura per il rimborso.

Ogni richiesta di sottoscrizione sarà sospesa a partire dal momento dell' annuncio della liquidazione del Comparto o classe.

Nonostante i poteri conferiti agli amministratori, l' Assemblea Generale degli Azionisti di una o di tutte le Classi di Azioni del Comparto interessato può, su proposta degli amministratori, rimborsare tutte le Azioni delle Classi emesse nel Comparto e rimborsare agli Azionisti il valore patrimoniale netto delle Azioni (considerando il valore di realizzo degli investimenti e delle spese ed le spese di liquidazione accantonate) calcolato il giorno di valorizzazione nel quale tale decisione ha effetto. Non saranno richieste condizioni di quorum per tali assemblee che decideranno con maggioranza semplice delle Azioni presenti o rappresentate all' Assemblea.

Gli importi non distribuiti ai beneficiari a seguito della procedura di rimborso saranno depositati presso la banca depositaria per un periodo di sei mesi e, successivamente, presso la Caisse de Consignation per conto dei rispettivi beneficiari.

Tutte le Azioni rimborsate saranno cancellate dai libri della Società.

### **Articolo 36. Fusione di Comparti o classi di Azioni**

Nelle stesse circostanze previste dall' articolo 35 il Consiglio di Amministrazione può decidere di fondere due o più Comparti della Società o fondere uno o più Comparti in un altro fondo comune di investimento di diritto lussemburghese, regolato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 20 dicembre 2002 sugli Organismi di Investimento Collettivo. Gli Azionisti dei Comparti interessati dalla fusione saranno informati anticipatamente. Anche il Consiglio di Amministrazione potrà decidere la fusione di due o più Classi di Azioni dello stesso Comparto informandone anticipatamente gli Azionisti.

Gli Azionisti che non desiderano partecipare alla fusione possono richiedere il rimborso delle Azioni per almeno un mese successivo alla pubblicazione dell' avviso. Il rimborso sarà effettuato senza alcun costo di rimborso, al valore patrimoniale netto determinato il giorno il cui le istruzioni sono state ricevute.

### **Articolo 37. Fusione e scissione di Comparti**

Il Consiglio di Amministrazione può decidere in ogni momento, nelle stesse circostanze previste dall' articolo 35, come riportato nel precedente paragrafo, di conferire o scindere qualsiasi Comparto. Nel caso di conferimento o scissione di Comparti, gli Azionisti dei Comparti interessati hanno il diritto di richiedere, entro un mese dalla notifica dell' evento, il rimborso da parte della Società delle proprie Azioni senza alcun costo di rimborso.

Ogni richiesta di sottoscrizione sarà sospesa dal momento dell' annuncio della fusione o scissione del Comparto interessato.

### **Articolo 38. Costi a carico della Società**

La Società prenderà a proprio carico i costi iniziali di costituzione, compresi i costi di stesura e stampa del prospetto, gli oneri notarili, i costi per il disbrigo delle pratiche amministrative e presso le borse valori, i costi di stampa dei certificati ed ogni altro costo relativo alla costituzione ed avvio della Società.

I costi saranno ammortizzati in un periodo non superiore ai primi cinque esercizi contabili.

La Società prenderà a proprio carico tutti i costi operativi come previsto dall' articolo 12.

### **Articolo 39. Modifiche statutarie**

Il presente Statuto può essere modificato, nei tempi e luoghi di pertinenza, da un' Assemblea Generale degli Azionisti nella quale vigano le condizioni di quorum e di voto richieste dalla legge lussemburghese.

Ogni modifica delle modalità di funzionamento della Società che abbia l' effetto di diminuire i diritti o le garanzie degli Azionisti o che imponga oneri ulteriori avrà effetto dopo un mese dalla data di approvazione della modifica da parte dell' Assemblea degli Azionisti. Durante tale mese, gli Azionisti possono continuare a richiedere il rimborso delle Azioni alle condizioni in essere prima della modifica.

#### **Articolo 40. Disposizioni generali**

Per quanto non regolato dal presente Statuto, le parti faranno riferimento alle disposizioni della legge lussemburghese del 10 agosto 1915 sulle società commerciali e successive modifiche e alla legge del 20 dicembre 2002 sugli organismi di investimento collettivo e successive modifiche.

#### **Articolo 41. Legge applicabile**

Per tutte le questioni non trattate in questo statuto, le parti dovranno fare riferimento all' Atto delle Società del 10 agosto 1915 e successivamente modificato dalla legge del 20 dicembre 2002 sugli Organismi di Investimento Collettivo e successive modifiche.

PS: In caso di divergenza tra la versione in inglese e quella in francese, la versione in inglese sarà predominante.